



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Decisione n. 003/2025

Firmato digitalmente da **NEL PROCEDIMENTO n. 015/FITDS/2025 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S.**

RAFFAELE NAPOLITANO

CN = RAFFAELE NAPOLITANO reclamo depositato in data 20.10.2025 dal sig.

C = IT

- Alberto Caroselli (C.F. [REDACTED]), tesserato FITDS n. [REDACTED] Amatore, e
 - ASD Shooting Area Barbarasco (C.F. [REDACTED]) con sede in [REDACTED] Loc. [REDACTED] snc,
- entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al fascicolo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Ravaglioli (C.F. [REDACTED]; PEC [REDACTED]

FATTO

La Corte D'Appello Federale,

in data 20.10.2025 riceveva dal sig. Alberto Caroselli e dalla ASD Shooting Area Barbarasco reclamo con il quale si chiede la riforma previa sospensione cautelare dell'efficacia della decisione del Tribunale Federale FITDS n. 14/2025, resa il 14 ottobre 2025 all'esito del procedimento disciplinare n. 015/FITDS/2025

Il deposito del suddetto ricorso avveniva privo del pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di Giustizia previsto dall'art. 25 RGD_Fitds.

Pertanto, prontamente si chiedeva in sede di prima udienza di provvedere senza indugio al pagamento di detto contributo che avveniva tempestivamente il giorno successivo.

Il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive.



IN DIRITTO

In via pregiudiziale: nullità della sentenza per violazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti

Parte ricorrente lamenta nel proprio reclamo un presunta manifesta violazione nel corso del procedimento di primo grado dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione ed espressamente fatti propri dall'art. 20, comma 2 Reg. Giust. FITDS (e dall'art. 2, comma 2 dei Principi di Giustizia CONI: "Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"). Ed in particolare lamenta che il Tribunale di *prima curae* sia venuto meno ai principi della parità delle parti e del contraddittorio, non concedendo al tesserato la possibilità di difendersi e, specificamente, la facoltà costituzionalmente garantita "di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore" (art. 111 Cost, comma 2).

Quanto asserito dalla difesa degli odierni reclamanti non può trovare neanche in questa decisione di gravame accoglimento.

Difatti questa Corte non può discostarsi da quanto già correttamente ed ampiamente affermato dal Tribunale di primo grado ovvero: "*di non dover ammettere la prova testimoniale richiesta dal difensore deferito per evidente mancanza di terzietà del teste Sig.ra Zhulcynska Lyubov in quanto compagna del Caroselli ed emotivamente coinvolta nella vicenda anche con riferimento suoipo C di incolpazione, ed al sig. Massimo Pecchioli poiché non attendibile in quanto già soggetto ad applicazione della pena concordata prima dell'incolpazione per fatti connessi a quelli per cui si procede, in quanto aveva consentito, nella sua qualità di Range, di far svolgere al deferito tutte quelle attività descritte in narrativa che hanno generato l'avvio del procedimento n. 01/2025 conclusosi nei suoi confronti con l'applicazione della pena concordata prima dell'incolpazione*".

Ed ancora questa Corte non può che concordare sulla valutazione effettuata dal Giudice di *prima curae* in merito alla richiesta di parte ricorrente di sentire come testimoni la sig.ra Zhulcynska Lyubov e la figlia Sig.ra Alina Lyubov. Difatti è palese la soggezione psicologica delle due donne sopraccitate al Caroselli e pertanto il Tribunale ha ben interpretato le ragioni di carenza di terzietà ed imparzialità in caso di loro dichiarazioni nonché ha valutato



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

correttamente di far prevalere le ragioni di sicurezza ed incolumità delle stesse e tutto ciò in un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Sul punto la Giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che si ha violazione del generale principio del contraddittorio solamente quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa istruttoria. Tuttavia, nella fattispecie in esame ciò non è ravvisabile in quanto appunto si è correttamente valutato la risultanza probatoria.

Per la dottrina il libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c., 192 c.p.p.) stabilisce che il magistrato valuta liberamente le prove secondo il suo prudente apprezzamento, senza gerarchie, motivando adeguatamente la sua scelta logico-deduttiva, spiegando perché ha creduto a certe versioni e scartato altre, ma il giudice è sempre libero di non ammettere prove irrilevanti o superflue purché motiva la propria decisione con argomentazioni logiche e coerenti, così come correttamente ha fatto il Tribunale di primo grado.

E così anche la Giurisprudenza di legittimità ritiene che *“la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass. n. 21187 del 2019 e Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 gennaio – 1 marzo 2021, n. 5560)”* Neppure parte reclamante ha adeguatamente motivato come le prove non ammesse avrebbero determinato un differente esito del procedimento e questo anche alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che rendono le prove richieste, ora come allora, sovrabbondanti e contrarie ad esigenze di economia e celerità processuale che pure ispirano il regolamento di giustizia. Prive di pregio le osservazioni circa la modalità di acquisizione delle prove in primo grado avvenuta nel contraddittorio delle parti, attesa la presenza in udienza del reclamante per il tramite del proprio legale e la assenza di contestazioni nell'immediato.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Motivo n. 2 del reclamo – sul capo di incolpazione A ed il travisamento da parte del Tribunale

Il reclamante ritiene che poiché gli viene contestato di aver proferito dichiarazioni lesive della persona del sig. Eugenio Fasulo, per aver falsamente dichiarato di essere stato dallo stesso autorizzato a partecipare a delle gare quando questi era range master e lui era privo di porto d'armi, l'unico a poter fornire una valida prova al riguardo è lo stesso Eugenio Fasulo.

Tale costrutto non merita accoglimento. Come correttamente osservato in primo grado, le stesse affermazioni hanno dato luogo al procedimento n. 2025/04, che ha visto sottoposto ad indagine il medesimo Fasulo, attuale presidente della Fitds. Detto procedimento si è concluso con l'archiviazione, previo vaglio del Collegio di Garanzia, come previsto. È incontestabile che le risultanze di quel procedimento non possano non riverberare i loro affetti anche nel giudizio *a quo* e questo per la loro natura di cosa giudicata e per un dovere di coerenza interna ed esterna. A questo si aggiunga che ulteriori elementi acquisti al fascicolo di giudizio hanno ulteriormente escluso tale evenienza, confermando la apoditticità delle affermazioni del Caroselli, come correttamente valutato.

Dalla lettura degli atti di giudizio emerge, invece, una totale indifferenza dell'incolpato rispetto alla portata ed al valore delle norme federali e statuali. Lo stesso, infatti, risulta privo di porto d'armi in quanto ritirato dalle autorità competenti, tanto che risulta iscritto alla Fitds come amatore, quindi come soggetto che non partecipa all'attività agonistica e che non svolge attività che implichii l'utilizzo di armi da fuoco.

La normativa vigente in materia di rilascio di porto d'armi, di qualunque tipo, stabilisce in capo agli organi deputati una valutazione prognostica circa il fatto che il richiedente non abusi dell'arma ed offra garanzie di buona condotta ed affidabilità in generale. La giurisprudenza sviluppatasi negli anni ha delineato gli ambiti di discrezionalità delle Questure e dei Prefetti nella concessione e nella revoca delle autorizzazioni in questione, delineando un quadro di grande attenzione e prudenza nel rilascio e nella permanenza delle stesse, attesa la pericolosità intrinseca e l'allarme sociale connessi alla detenzione ed all'utilizzo delle armi. È il caso di evidenziare come anche recentissimi arresti giurisprudenziali anticipino di molto la soglia di



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

inidoneità alla detenzione, riconoscendo ampia discrezionalità agli Uffici nelle loro valutazioni. “T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 09/10/2024, n. 17343 *Ai fini della revoca del porto d'armi, pur non essendo richiesto un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, in forza del carattere preventivo delle misure di polizia è, comunque, necessario provare che, sulla base di elementi obiettivi, vi siano circostanze tali che dimostrino una scarsa affidabilità nella detenzione o nell'uso delle armi o un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni*”. Ed ancora

“T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 12/04/2025, n. 7208 *La licenza di portare armi presuppone la sussistenza, oltre che dell'affidabilità nell'uso delle stesse da parte del richiedente, anche del requisito della c.d. buona condotta, la quale invero presenta una latitudine applicativa maggiormente estesa del pericolo di abuso, con la conseguenza che la licenza di porto di fucile può essere rilasciata o mantenuta solo a persona assolutamente esente da mende e che osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile. L'inaffidabilità nell'uso delle armi è, quindi, idonea a giustificare il ritiro o il mancato rinnovo della licenza senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso, e l'inaffidabilità rilevante nell'esercizio del potere di revoca o diniego del porto d'armi si attaglia a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a 'buona condotta' anche non aventi rilevanza penale.*”

Consegue che il fatto che il reclamante sia privo di porto d'armi, perché revocato o non rinnovato, postula che le autorità competenti lo abbiano ritenuto inidoneo, quindi privo dei menzionati requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti e che, pertanto, lo stesso non può detenere armi e non le può maneggiare in alcun modo.

Alla luce di tali stringenti considerazioni la condotta del sig. Caroselli nel procedimento di primo grado e fin dalla fase di indagine, risulta del tutto avulsa dal benchè minimo rispetto del dettato normativo ed, anzi, improntata alla sua continua strumentalizzazione per fini personali.

Con sorprendente noncuranza lo stesso ostenta di aver, in qualche modo, continuato a sparare senza porto d'armi in più occasioni addirittura di rilievo Federale quali gare di campionato, che si trattasse di pre-match o a latere della competizione nulla cambia, circostanza ad oggi



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

acclarata e questo quasi a voler significare che l'attività agonistica o federale sia collocata in un contesto estraneo o indipendente dalla normativa statale e da un contesto di regole. Il reclamante, senza evidenziare il minimo ripensamento circa la gravità delle sue condotte o la minima rivisitazione critica del proprio agire, tenta di addossare la responsabilità delle proprie azioni a soggetti terzi che lo avrebbero autorizzato, volendo, così, palesare di non essere destinatario di principi di legge fondanti quali la responsabilità personale o la non scusabilità dell'ignoranza legis, arrivando ad invocare il principio dell'affidamento che si concretizza in tutt'altro.

Priva di pregio ed anzi a conferma di quanto sopra, l'affermazione del reclamante di "*poter legittimamente sparare nel campo di tiro di Barbarasco seppure privo di porto d'armi*" al cui riguardo non può non osservarsi quanto segue.

La autorizzazione del Comune di Tresana allegata e richiamata, in realtà non consente di sparare presso l'area concessa senza porto d'armi, come affermato nel reclamo e neppure potrebbe.

Nel predetto documento si legge "*per accedere al campo di tiro bisognerà essere minuti di porto d'armi o, sotto il controllo di una persona abilitata, potranno effettuare sessioni di tiro anche persone prive di licenza*".

È di tutta evidenza come ci si riferisca al neofita che prenda delle lezioni di tiro per impraticharsi nel maneggio delle armi, magari in vista del conseguimento del porto d'armi o al tiratore occasionale che effettui delle sessioni di tiro, attività che devono svolgersi sotto la supervisione di un istruttore o di un direttore di tiro qualificato. Certamente non viene consentito l'utilizzo libero ed incontrollato di armi da fuoco da parte di chiunque ed ancor meno da parte di soggetto ritenuto inidoneo al maneggio ed alla detenzione. Neppure un ente locale, quale il Comune, potrebbe efficacemente rilasciare una autorizzazione di tale contenuto in totale violazione della normativa nazionale, come erroneamente sostenuto in sede di reclamo e come correttamente valorizzato dal Tribunale.

Motivo n. 3 del Reclamo- Sul capo di incolpazione (B)

Il reclamante, inoltre, quale motivo autonomo di impugnazione della sentenza del Tribunale, sostiene che tale pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui il Giudice di prime avrebbe erroneamente valutato la violazione dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIASTA RICONOSCIUTA
DAL CONI

per non aver collaborato con la Procura Federale, essendosi assolutamente rifiutato di sottoporsi ad audizione quale persona informata dei fatti nell'ambito del procedimento FITDS/2025/0004.

Sul punto la difesa del Caroselli sostiene che la decisione impugnata (pag. 9, primo capoverso) avrebbe accolto tale prospettazione della Procura, sorvolando sulle due eccezioni formulate sul punto e cioè: i) sulla assenza di previsione di un obbligo, in capo ai tesserati, di collaborazione con la Procura Federale e ii) che l'accusa era comunque infondata, posto che il sig. Caroselli si era rifiutato di collaborare con l'organo inquirente per ragioni di salute.

Ebbene, contrariamente con quanto sostenuto dal reclamante, entrambi i profili sono stati correttamente affrontati dal Giudice del Tribunale ed in ragione di ciò la censura appare priva di pregio.

In primo luogo, non può essere accolta la rappresentazione contenuta nel reclamo, secondo la quale la norma richiamata del Codice di Comportamento Sportivo nel disporre che "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il 12 Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente*", non conterebbe alcun riferimento alla Procura quale organo di giustizia, con la conseguenza che l'art. 12 non sarebbe applicabile al comportamento tenuto dal Caroselli.

Già da una lettura sistematica della norma, la Procura Federale, anche se non è menzionata espressamente, senz'altro, può essere ricompresa nell'ambito applicativo dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

La Procura Federale, infatti, è pacificamente qualificata, nell'ordinamento sportivo (CONI e Federazioni), come organo di giustizia sportiva endofederale, con funzioni inquirenti e requirenti e rientra, a pieno titolo, nel sistema di giustizia interna delle Federazioni.

Ma anche attraverso un'interpretazione teleologica della norma, non si può che concludere che, essendo la ratio dell'art. 12 quella di garantire la corretta applicazione della normativa sportiva e di assicurare l'effettività dei poteri di controllo ed accertamento, escludere la Procura Federale — che è il principale soggetto deputato all'attività istruttoria e investigativa — dal novero degli organi di giustizia svuoterebbe di contenuto il dovere di collaborazione verso questi ultimi previsto dalla norma.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Tant'è che i principali Codici di Giustizia Sportiva delle singole Federazioni (es. FIGC, FIP, FIDAL, ecc.) prevedono espressamente un obbligo di collaborazione con la Procura Federale e la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari in caso di reticenza, omissione o rifiuto di collaborazione.

Tali percorsi interpretativi, hanno trovato piena e costante conferma da parte della giurisprudenza sportiva, allorquando è stato stabilito che il dovere di lealtà, correttezza e collaborazione si estende a tutti gli organi della giustizia sportiva, inclusa la Procura (si veda sul punto Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. Unite, Decisione n. 11/2019; Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. II, Decisione n. 25/2020).

Per quanto attiene, poi, l'effettivo atteggiamento omissivo e non collaborativo posto in essere dal reclamante, il Tribunale ha ampiamente argomentato e motivato circa la riconducibilità del suddetto comportamento alla fattispecie di cui al citato art. 12 del Codice.

In tal senso non può che essere condiviso il rilievo del Giudice di prime cure, il quale ha correttamente evidenziato che la violazione riscontrata è rinvenibile, intanto, nella sequenza temporale di rifiuti immotivati, di cui il primo è stato frapposto dal Caroselli alla convocazione della Procura federale dell' 11 aprile 2025 e l'ultimo a quello dell'ulteriore convocazione disposta dalla medesima Procura, anticipando l'audizione alle ore 14,15 per venire incontro alle esigenze lavorative del reclamante, ma anch'essa declinata per motivi di salute.

Motivi che sono stati giudicati dal Tribunale, con ragionamento esente da censure, non tali da costituire un vero e proprio impedimento.

E non potrebbe essere altrimenti; tanto è vero che è il reclamante stesso, nell'atto di impugnazione, a fornire una personale interpretazione della diagnosi medica per poter giustificare il rifiuto e ciò a dimostrazione dell'evidente inutilizzabilità di quella certificazione sanitaria nella fattispecie in esame.

Motivo n. 4 del Reclamo- Sul capo di incolpazione (C)

Con riferimento, all'ulteriore motivo autonomo di impugnazione della sentenza del Tribunale relativo circa la violazione del principio di non violenza di cui all'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver posto in essere una condotta violenta ai danni della sig.ra Alina Lyubov, deve osservarsi quanto segue.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIASTA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Risulta dai verbali di audizione e dalla motivazione resa nella sentenza reclamata che, nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice ha compiuto un accertamento dei fatti attraverso l'escussione di ben tre testimoni, i quali hanno descritto, accuratamente e coerentemente, il comportamento che il Caroselli ha assunto nei confronti della giovane Alina Lyubov in occasione della manifestazione Federale tenutasi presso il poligono da tiro Area Barbarasco dal 30 aprile al 2 maggio 2022.

A fronte di tali evidenze istruttorie, il reclamante, si è limitato da un lato, a contestare l'attendibilità di quei testi adducendo circostanze che, tuttavia, sono rimaste prive di riscontri oggettivi. Dall'altro ha offerto una ricostruzione falsata delle risultanze istruttorie, infatti non risponde al vero che il teste Gelfusa abbia *“negato che Gattavecchia sia intervenuto sulla scena”*, in realtà non gli è stato richiesto, lo stesso, infatti, spontaneamente riferisce chi vedeva dalla propria posizione e che la ragazza e la madre si sono poi allontanate con il teste Isopo. Lo stesso teste Gelfusa afferma di non ricordare gli schiaffi, ma di aver visto Caroselli strattolare e tirare i capelli alla ragazza.

Tutte le ulteriori argomentazioni circa la ipotetica sanzionabilità della loro condotta per la omessa denuncia non attenuano la attendibilità delle loro deposizioni.

Non è stato pertanto assolto l'onere probatorio, che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. gravava sul reclamante conseguente alla deduzione di fatti estintivi, modificativi o comunque contrari, le quali sono così rimaste mere affermazioni prive di specifiche allegazioni sul punto.

Pertanto, attraverso l'istruttoria condotta dal Tribunale è emerso come il Caroselli abbia tenuto una condotta in aperto contrasto con il divieto di cui all'art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva CONI.

Tempestività e procedibilità

L'azione della procura federale è procedibile nei confronti della ASD, stante la natura oggettiva della responsabilità stabilita a più titoli dall'art. 3 r.g.d.f. e la insussistenza agli atti della prova contraria tassativamente prevista dalla medesima norma.

La stessa è, altresì, tempestiva in quanto alcune delle contestazioni oggetto di giudizio sono relative a fatti commessi durante le indagini e quindi tra gennaio ed aprile 2025, come risultante dal capo di imputazione, dalla documentazione in atti e dal collegamento tra loro degli aventi oggetto di vaglio giudiziale.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Le risultanze del giudizio di primo grado hanno obbiettivato un complessivo totale disinteresse da parte dell'inculpato per i principi ispiratori dello sport, che procedono di pari passo con gli insegnamenti normativi federali e statali e che devono ispirare la vita associativa, rendendo così incompatibile con gli stessi la sua permanenza all'interno della FITDS. Ragioni per le quali la sanzione comminata, pur nella sua gravità, risulta coerente ed adeguata.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe La Corte Federale d'Appello, visto l'art. 55 R.G.D.

RESPINGE

Il reclamo presentato e conferma la decisione impugnata.

Si comunichi, a cura della segreteria, alle parti.

Roma, 19 dicembre 2025

La Corte d'Appello Federale

Avv. Raffaele Napolitano - Presidente

Avv. Fabrizio De Angelis – Vice Presidente

Avv. Francesco Rondini - Componente

Il Presidente
Raffaele Napolitano